



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 160/17/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
CANALE 85 S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO
IN AMBITO LOCALE “ANTENNA SUD”) PER LA VIOLAZIONE
DELL’ART. 37, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO
31 LUGLIO 2005, N. 177 IN COMBINATO DISPOSTO
CON L’ART. 3 COMMI 1 E 2, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP
(CO.RE.COM. PUGLIA CONTESTAZIONE N. 2/2017 - PROC. 37/17/VF-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 luglio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A), recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere n. 250/04/CSP, n. 34/05/CSP, n. 105/05/CSP, n. 132/06/CSP, n. 162/07/CSP e n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge Regione Puglia n.3, del 28 febbraio 2000, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni Puglia*”;

VISTA la delibera n. 333/09/CONS recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Puglia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto CONT n. 2/17 adottato il 29 marzo 2017 e notificato il 31 marzo seguente, il CO.RE.COM. Puglia ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della società Canale 85 S.r.l., con sede legale in via per Grottaglie Km 2 sn, Francavilla Fontana (BR), fornitore del servizio di media audiovisivo locale “*Antenna Sud*” per la presunta violazione dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP. In particolare, nell'ambito dei controlli effettuati sull'intera programmazione della settimana dal 6 al 12 febbraio 2017, è stata rilevata la violazione dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP per l'assenza della scritta identificativa “*pubblicità*” durante la trasmissione di due *break* pubblicitari il 6 febbraio 2017 rispettivamente alle ore 8:39:09 e alle ore 13:41:56.

2. Deduzioni della società

La società, a seguito della ricezione della contestazione, in data 14 aprile 2017 ha inviato al suddetto CO.RE.COM., a mezzo posta certificata, le memorie difensive e la richiesta di audizione. La documentazione istruttoria inizialmente inviata a questa Autorità non conteneva menzione dell'avvenuta audizione e pertanto con nota prot. n. 32659 del 18 maggio 2017 si è reso necessario richiedere l'integrazione degli atti istruttori. Con nota prot. n. 20170032885 del 22 maggio 2017 è pervenuta la documentazione integrativa dalla quale si è riscontrato che l'audizione richiesta dalla parte si è tenuta il 28 aprile 2017.

La società ha dichiarato, riprendendo integralmente quanto contenuto nelle memorie giustificative inviate, di essersi aggiudicata la proprietà del servizio di media audiovisivo “*Antenna Sud*” a seguito di gara indetta dal Tribunale-Sez. fallimentare di Bari il 20 ottobre 2016 e di aver appreso, solo nei giorni successivi, che era in atto una procedura di sfratto esecutivo dai locali in cui aveva sede il suddetto servizio di media, a partire dal mese di novembre 2016. In tempi ristretti è stato necessario individuare i nuovi locali per trasferire l'intero sistema tecnico-editoriale dell'emittente e, al contempo, procedere agli adempimenti burocratico-amministrativi con la formalizzazione del contratto di acquisto che veniva poi registrato con atto pubblico il 31 gennaio 2017. La società Canale 85 S.r.l. veniva materialmente nel pieno possesso del bene, il servizio di media audiovisivo “*Antenna Sud*”, solo in data 4 febbraio 2017, come risultante dal “Verbale di consegna ed immissione nel possesso” che la società ha allegato nella nota inviata al CO.RE.COM. Pertanto nei giorni successivi al 4 febbraio 2017, data di effettiva entrata in possesso della proprietà, sono iniziate le operazioni di trasferimento delle strutture tecniche e di parte degli impianti trasmissivi, “*avendo cura di non interrompere l'emissione del palinsesto televisivo che è stato garantito tra mille difficoltà e criticità ed in condizioni ambientali e lavorative precarie e disagiate*”. La violazione oggetto di contestazione si colloca proprio in questo periodo, in quanto è stata riscontrata il 6 febbraio 2017, nel pieno delle operazioni di trasferimento in cui è stato necessario provvedere allo smontaggio di buona parte delle attrezzature tecniche e alla loro

temporanea collocazione presso un locale deposito. Gli operatori addetti alla diffusione televisiva *“vantano una notevole esperienza nel settore, e il loro operato si è sempre distinto per serietà attenzione e pieno e puntuale rispetto della normativa, si è accertato anche che la violazione oggetto di contestazione risulta un caso isolato imputabile a disattenzione dell’operatore addetto che si è trovato a lavorare in condizioni precarie e disagiati”*. La società chiede quindi l’archiviazione del procedimento.

Il CO.RE.COM. ha ritenuto di non accogliere le giustificazioni della società in quanto non sufficienti per escluderne la responsabilità dal rispetto della normativa ed ha proposto la sanzione per la violazione dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l’art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP.

3. Valutazioni dell’Autorità

Il CO.RE.COM. Puglia, con nota prot. n. 31019 del giorno 11 maggio 2017, poi integrata su richiesta di questa Autorità con nota prot. n. 20170032885 del 22 maggio 2017, ha inviato la documentazione istruttoria a questa Autorità proponendo l’irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa nei confronti della società Canale 85 S.r.l.

Alla luce della documentazione versata in atti, in accoglimento di quanto proposto dal CO.RE.COM., si conferma la violazione dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l’art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell’art. 51, commi 2, *lett. a)*, e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura corrispondente al minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo sopra menzionato, non conforme alle vigenti disposizioni di riconoscibilità e distinguibilità della comunicazione commerciale audiovisiva, deve ritenersi di lieve entità anche in considerazione dei due isolati episodi nel corso dell’intera settimana sottoposta a controlli.

B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione

Il fornitore del servizio di media ha documentato come il riscontro della violazione sia imputabile alla contingente situazione tecnica-logistica delle operazioni di trasloco delle apparecchiature trasmissive del servizio di media audiovisivo, e che il ripristino

della completa funzionalità del sistema trasmissivo, in termini di personale e apparati, eviterà il ripetersi di violazioni della stessa fattispecie.

C. Personalità dell'agente

Il fornitore del servizio di media audiovisivo locale, in quanto titolare di autorizzazione, risulta dotato di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire ulteriori violazioni.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società che presenta un bilancio 2015 in positivo (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

RITENUTO quindi, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 1.033,00 (milletrentatre/00) somma corrispondente al minimo edittale della sanzione;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Canale 85 S.r.l., con sede legale in via per Grottaglie Km 2 sn, 72021 Francavilla Fontana (BR), cod. fisc. 11622971007, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Antenna Sud", di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.033,00 (milletrentatre/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05, in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, con delibera n. 160/17/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione

della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 160/17/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi